

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1308/4108 sott. 22/37

Roma, 14 dicembre 2000

OGGETTO: Resistenza al fuoco delle autorimesse isolate. – Quesito. -

Con riferimento alla nota indicata a margine, inerente la corretta interpretazione dell'ultimo capoverso del punto 3.4.1 del DM 1° febbraio 1986, si concorda con le valutazioni di codesto Ispettorato Regionale VV.F., ritenendo che, nel caso di autorimesse di tipo isolato e di autosilo, per le strutture orizzontali e verticali, che non siano di separazione tra diversi compartimenti, non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.

Si precisa infine che dovranno essere osservati in ogni caso, i punti 3.10.7 e 3.10.8 del citato decreto relativi alla protezione delle vie di esodo.

**Parere dell'Ispettorato Regionale**

Il Comando Provinciale VV.F. di XXXX, con nota protocollo nr. xxxx del xx/xx/xxxx, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha trasmesso un'istanza del Comune di XXXX tendente a conoscere la corretta interpretazione del 4° comma del punto 3.4.1 del D.M. Interno 1.02.1986: "*Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili*".

A parere di questo Ispettorato la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, incombustibili (acciaio, c.a.v., c.a.p., c.a.), ancorché non valutata, può ritenersi intrinsecamente superiore ai tempi di evacuazione, quest'ultimi valutabili attraverso i massimi percorsi di esodo previsti dalla norma.

Per le suddette tipologie di autorimesse, infatti, il normatore, a parere dello scrivente, non ha considerato gli ulteriori effetti dell'incendio (collasso delle strutture), rimanendo detti ricoveri isolati da altre attività e di conseguenza senza effetti termici di propagazione verso queste.

Si evidenzia, inoltre, che la stessa norma prescrive per gli autosilo impianti di spegnimento automatici, che limitano notevolmente la potenza dell'incendio, con conseguenti minori livelli di temperatura nei compartimenti.

Per le autorimesse isolate, invece, il normatore prevedendo l'impianto di spegnimento automatico solo nel seguenti casi:

- a) oltre il 2° interrato;
- b) oltre il 4° fuori terra per le chiuse;
- c) oltre il 5° interrato per le aperte

a parere dello scrivente, ha ritenuto che la resistenza al fuoco delle strutture non separanti fosse ininfluenza per il raggiungimento dell'obiettivo primario dell'esodo. La norma, prescrive infatti, per le autorimesse isolate interrate e fuori terra l'impianto di spegnimento automatico ai piani più distanti dal piano terreno di riferimento, al fine di consentire agli utenti di tali piani percorsi di esodo con minore presenza di fumi possibile.

Per il caso specifico, evidenziato nella nota del Comando VV.F. di XXXX, si ritiene che le strutture portanti non separanti della copertura dell'autorimessa, costituente parcheggio scoperto, possano essere del tipo non combustibile, in quanto l'utilizzazione della copertura a parcheggio non eleva il rischio proprio delle autorimesse isolate, per le quali il normatore non ha preso in considerazione gli effetti dell'incendio sulle strutture.

**Parere del Comando**

Il Comune di XXXX ha presentato istanza per l'approvazione di un'autorimessa isolata, realizzata con sistema modulare, composta da elementi metallici e da prefabbricati in cemento incombustibili ma non aventi resistenza al fuoco.

Nel caso in questione la copertura dell'autorimessa è utilizzata come parcheggio all'aperto di autoveicoli, che accedono tramite rampa di collegamento,

**L'attività è rientrante al punto 92 del D.M. 16.02.1982.**

Ciò premesso si chiede di conoscere se sia corretta l'interpretazione del punto 3.4.1 ultimo comma del D.M. suddetto, secondo cui sembrerebbe che tale struttura, anche se fosse realizzata su più piani in unico compartimento, non dovrebbe avere requisiti di resistenza al fuoco per le strutture portanti (R90), come invece previsto in linea generale dal comma 1 del suddetto punto.

Questo Comando, pur ritenendo corretta l'interpretazione formale data dalla ditta XXXX, produttrice del sistema YYYY, dell'ultimo comma del punto 3.4.1. è perplesso sulla conseguente applicazione perché sarebbe quindi possibile costruire autorimesse a più piani, in unico compartimento senza nessuna prescrizione per la resistenza del fuoco delle strutture portanti.

Si prega di voler chiarire se, sia nel caso in questione (unico piano fuori terra + terrazzo parcheggio) sia negli altri casi (più piani fuori terra o interrati in unico compartimento + terrazzo parcheggio) sia corretta l'interpretazione di non prescrivere caratteristiche di resistenza al fuoco R 90 alle strutture portanti.